

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 gennaio 2021, n. 11

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativa alla costruzione ed all'esercizio di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 1,50 MWe e potenza termica di 3,60 MWt sito nel Comune di Modugno (BA).

Società: SIRAM S.p.A. con sede legale in Milano (MI), alla Via Anna Maria Mozzoni, 12 – P.IVA 08786190150 C.F. 08786190150.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, dalla Regione;
- ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- con la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- con la L.R. 31 del 21 ottobre 2008, la Regione Puglia ha adottato “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;
- con il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 la Regione ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- con il Decreto del 10 settembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- con la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- con la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- il R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 con cui la Regione ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- con la L.R. 25 del 24 settembre 2012 è stata adottata una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- con la D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha individuato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs. 115/2008; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- con la L.R. 38 del 16 luglio 2018, ad integrazione della L.R. 25 del 24/09/2012, è stato adottato all’articolo 2, l’art. 5 bis inerente i “*Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008*”;
- l’art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 7 dell’art 11 del Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i., è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **SIRAM S.p.A.**, con sede legale in Milano, in via Anna Maria Mozzoni 12, Cod. Fisc. e P.IVA **08786190150**, con nota pec del 25/07/2019 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 3241 in data 29/07/2019, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **1,50 MWe**, e **potenza termica** di **3,60 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **Impianto di Cogenerazione a servizio dello stabilimento Magneti Marelli S.p.A., di Modugno (BA)**;
- successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha effettuato l’istruttoria telematica volta all’accertamento della completezza formale dell’istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D. 1/2011 - “*Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica*”, e con nota prot. n. 5273 del 16/12/2019 provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale. La Società

istante con nota pec del 10/01/2020 (acquisita al prot. n. 0158 del 13/01/2020) chiedeva “... una proroga di gg 15 per ragioni interne aziendali ...”; cui la Sezione acconsentiva con la nota prot. n. 0261 del 16/01/2020. Con nota pec del 20/01/2020 (acquisita al prot. n. 0343 del 21/01/2020), la Società istante, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 5273 del 16/12/2019;

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva alla verifica della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it di cui alla succitata nota prot. n. 0343 del 21/01/2020 dalla quale emergevano ulteriori carenze documentali. Pertanto a seguito dell’esito favorevole della verifica della presenza dei soli requisiti tecnici necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n. 1567 del 05/03/2020 comunicava il formale avvio del procedimento. Atteso che la documentazione risultata carente, puntualmente elencata nella nota prot. n. 1567 del 05/03/2020 non influiva sulla completezza della documentazione progettuale sulla quale gli Enti in indirizzo sono invitati ad esprimersi si provvedeva contestualmente a convocare, presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Conferenza di Servizi per il giorno 26/03/2020; e, con ulteriore nota prot. n. 2113 del 20/03/2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 09/03/2020, la Sezione procedente comunicava lo svolgimento della seduta, originariamente programmata in modalità video conferenza, in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell’art.14 bis della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 2276 del 26/03/2020 trasmetteva copia conforme del verbale della suddetta riunione. La seduta era aggiornata con l’invito rivolto al Proponente a voler produrre la documentazione integrativa richiesta dagli Enti convocati; con espresso riferimento alla comunicazione della Sezione Risorse Idriche, che per problemi tecnici non aveva potuto formalizzare il proprio contributo istruttorio anticipandola con mail. Analogamente, con riferimento a quanto rilevato dall’Agenzia del Demanio, la Sezione procedente al fine di agevolare l’attività amministrativa dell’Agenzia provvedeva a trasmettere a mezzo mail la documentazione richiesta, estraendola da quella presente sul portale. Inoltre evidenziava che ai sensi dell’art. 103 c. 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 “... ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ...”; inoltre “... sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento ...”
- in seguito, la società SIRAM S.p.A., in riscontro alla nota prot. n. 3204 del 27/03/2020 con la quale la Sezione Risorse Idriche formalizzava il proprio contributo istruttorio acquisito nel corso della riunione della Conferenza di Servizi, con nota pec del 21/04/2020 (acquisita al prot. n. 3088 del 23/04/2020) comunicava il deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione integrativa richiesta;
- successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi su menzionata, sono stati acquisiti le seguenti richieste di integrazione, ovvero pareri e/o nulla osta:
 - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 45952 del 17/04/2020 (acquisita al prot. n. 3009 del 20/04/2020);
 - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale di Puglia e Basilicata, prot. n. 5970 del 25/03/2020 (acquisita al prot. n. 2256 del 26/03/2020);
 - Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 6019 del 27/03/2020 (acquisita al prot. n. 2657 del 02/04/2020);
 - Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 2397 del 24/03/2020 (acquisita al prot. n. 2230 del 26/03/2020);
 - Regione Puglia - Attività Estrattive, prot. n. 4253 del 02/04/2020 (acquisita al prot. n. 2689 del 03/04/2020);
 - Regione Puglia - Risorse Idriche, prot. n. 4205 del 28/04/2020 (acquisita al prot. n. 3471 del 12/05/2020);

- Arpa Puglia - DAP Bari, prot. n. 18683 del 25/03/2020 (acquisita al prot. n. 2231 del 26/03/2020);
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 7514 del 09/06/2020 (acquisita al prot. n. 4036 del 09/06/2020);
- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 25360 del 15/07/2020 (acquisita al prot. n. 5199 del 22/07/2020);
- AQP S.p.A., prot. n. 25420 del 15/04/2020 (acquisita al prot. n. 2919 del 15/04/2020);
- infine, da una verifica effettuata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, emergeva che la Società istante aveva provveduto al deposito in data 20/05/2020 della D.D. n. 3293 del 17/06/2019 con cui la Città Metropolitana di Bari rilasciava autorizzazione, con prescrizioni, all'emissione in atmosfera; e la D.D. n. 22 del 01/07/2019 con cui il SUAP del Comune di Modugno fa propri gli esiti dei lavori condotti dalla Città Metropolitana di Bari.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 45952 del 17/04/2020, con cui si rilascia alla Società SIRAM S.p.A. il Nulla Osta alla costruzione, secondo il progetto presentato per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto e per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. si precisa che il nulla osta deve intendersi solo per la parte di impianto non soggetto all'art. 95 comma 2 bis per la quale il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 05/03/2020 (acquisita al prot. n. 1653 del 06/03/2020) con cui comunica che, dal 01/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente, la Società istante comunicava all'Ente Competente, di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012 e alla data del 23/10/2019 dichiarava di *"... non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..."*.

CONSIDERATO che:

come previsto dalla comunicazione pec del 05/03/2020 (acquisita al prot. n. 1653 del 06/03/2020) dell'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica *"... assolve gli obblighi di coinvolgimento ..."* dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6356 del 10/03/2020, con cui comunica che il parere di conformità di cui al Mod. P4 prot. n. 30776 dell'11/12/2019, è da intendersi quale determinazione di competenza per il Comando. Si puntualizza, ad ogni buon conto, che eventuali variazioni e/o modifiche sostanziali ai fini antincendio, rispetto al progetto approvato con predetto parere mod. P4, dovranno essere sottoposte a nuovo parere di conformità, ex art. 3 del D.P.R. 151/2011, da acquisire, a cura del titolare dell'attività. Si evidenzia che, nel Mod. P4, prot. n. 30776 dell'11/12/2019, il Comando comunica la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzioni incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al D.M. 13/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 5970 del 25/03/2020, con cui comunica che, tenuto conto che l'area di intervento risulta limitata alla sola porzione della particella 915 del Foglio 7 del C.F. del Comune di Modugno, nessun parere è dovuto trattandosi di un'area non rientrante tra i beni patrimoniali dello Stato.

- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 6019 del 27/03/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio pertanto comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 2397 del 24/03/2020, con cui comunica sulla base della documentazione di progetto, disponibile sul sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Autorizzazione Unica, non si riscontrano interferenze tra l'intervento proposto e i Beni Paesaggistici e Ulteriori contesti di paesaggio di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR per cui è richiesta l'attivazione delle procedure di controllo (art.89). Qualora per l'intervento di cui all'oggetto la normativa nazionale e regionale disponga l'attivazione delle procedure di VIA, nonché della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA a esito della quale l'autorità competente preveda l'assoggettamento a VIA, il Proponente dovrà attivare la procedura per l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al c.1, lett. b.2, dell'art.89 delle NTA del PPTR.
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 4253 del 02/04/2020, con cui comunica che esaminato il progetto registrato sul portale sistema puglia e verificata la compatibilità dell'intervento con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi. Altresì comunica, che il presente parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, e comunale ai fini della realizzazione dell'opera.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, nota prot. 4205 del 28/04/2020, con cui comunica che ritenendo soddisfacenti le informazioni rese dalla Società Proponente, finalizzate a chiarire gli aspetti di gestione dell'attività in oggetto ed i conseguenti effetti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, limitatamente alla compatibilità dell'intervento al Piano di Tutela delle Acque, esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni:
 - si ponga specifica attenzione ai percorsi di utilizzo di oli e/o sostanze pericolose, garantendo la tenuta idraulica delle superfici interessate e la costante separazione dalle altre superfici di dilavamento;
 - laddove possibile tecnicamente, si provveda al riutilizzo delle acque meteoriche, in conformità all'art. 2, comma 2 del R.R. n. 26/2013.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 6043 del 18/03/2020, con cui comunica che dalla verifica della documentazione non risultano vincoli PAI nell'area d'intervento, né situazioni di criticità al corrente dell'Autorità.
- Arpa Puglia - DAP di Bari, , prot. n. 18683 - 32 del 25/03/2020, conferma il proprio parere di competenza prot. n. 43527 del 10/06/2019 fornito nell'ambito di un procedimento A.U.A, con il quale l'impianto in oggetto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 269 con Determina della Città Metropolitana n. 3293 del 17/06/2019.

Si rappresenta che Arpa Puglia, con nota prot. n. 43527 del 10/06/2019, esprime parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- siano tutelati i recettori sensibili eventualmente presenti nell'intorno dello stabilimento, applicando opportune azioni correttive in caso di riscontro di anomalie durante i controlli messi in essere al fine di ridurre gli impatti e le eventuali emissioni odorigene;
 - siano trasmesse mediante il CET le informazioni riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014..
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 41426 del 19/06/2019 con cui trasmette Determina Dirigenziale n. 33293 del 17/06/2019 (depositata dalla Società istante sul portale telematico www.sistemapuglia.it in data 20/05/2020), ai fini dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n.152/2006 rinvenienti dall'impianto in oggetto, nell'ambito di un procedimento

A.U.A., ai sensi del D.P.R. 59/2013, con cui vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, determina:

1. di adottare, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 Capo II del DPPR n.59/2013, che verrà rilasciata dal SUAP del Comune di Modugno in favore della società SIRAM S.p.A, per il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2, rivenienti dall'impianto in oggetto.
2. di fissare i limiti massimi dei valori di emissioni in atmosfera rivenienti dall'impianto di trigenerazione nella misura che segue:
 - NO_x 190 mg/Nmc, limite che diventa pari a 95 mg/Nmc per utilizzo di GN
 - CO 100 mg/Nmc
 - SO₂ 15 mg/Nmc, limite che risulta rispettato per utilizzo di GN
 - Polveri 50 mg/Nmc
3. la società SIRAM S.p.A., è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune territorialmente competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.apra.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014;
 - b) il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della parte V del D.Lgs. 152/06;
 - c) per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
 - d) i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel presente documento, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
 - e) i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1;
 - f) l'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
 - g) la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metodo utile alla corretta verifica dei limiti di emissione;
 - h) i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1;
 - i) il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;
 - j) il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio;
 - k) per i nuovi punti di emissione in atmosfera, ed oggetto di modifica sostanziale, il tempo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime viene fissata in 72 ore come da indicazione del proponente. Il Gestore, quindi è tenuto al rispetto dell'art.269 comma 6 del TUA

con comunicazione della data di messa in esercizio all'Autorità competente ed esecuzione di 3 campionamenti per un periodo continuativo di 15 giorni dalla data di messa regime;

l) Il Gestore è obbligato a installare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (NO_x ed CO);

m) Il Gestore è obbligato al rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di cui al parere reso dall'ARPA PUGLIA DAP con nota del 10/06/2019;

4. Ai fini del rinnovo della sessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata, tramite SUAP del Comune di Modugno, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto all'art. 5 comma 2 del citato D.P.R. o dalla documentazione di settore;

5. di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione di procederà all'adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto parte V, titolo I art.279;

6. il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 59/2013, All'Autorità competente;

7. la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano osservati gli obblighi di cui alla presente determinazione dirigenziale;

8. di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative;

9. il Dirigente Responsabile dell'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari vorrà eseguire controlli periodici, trasmettendo alla Città Metropolitana i relativi referti analitici, al fine di accertare la costante conformità della qualità delle acqua alla norma vigente;

10. di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione e del Comune di Modugno o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in maniera di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;

11. di trasmettere a mezzo pec il presente al SUAP del Comune di Modugno, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonché di trasmettere il provvedimento all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla ASL BA, al Comune di Modugno e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana;

12. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;

13. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;

14. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art.8 e ss del D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199.

▪ Comune di Modugno - Servizio 3 Ambiente Qualità - Vita/AROB2, nota prot. n. 33212 del 27/07/2020 con cui rilascia parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresto e guasti, vengano rispettati i limiti di emissione per il gruppo trigenerativo definiti al Punto 3 (Motori fissi a combustione interna) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal d.lgs 183 del 15/11/2017;

2. vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodiche da concordare con ARPA, entro 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto e successivamente secondo il piano di monitoraggi previsto;

3. la Società SIRAM S.p.A., è, inoltre, tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs.152/06.

b. Per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione,

- la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- c. I punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nell'istanza, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
 - d. I punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNIEN10169 e s.m.i. e UNIE N13284-1.
 - e. L'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
 - f. La verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metodo utile alla corretta verifica dei limiti di emissione.
 - g. Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune di Modugno con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli nonché i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.
 - h. Il Gestore è obbligato a installare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (NOx ed CO);
4. con particolare riferimento alle disposizioni in materia di impatto acustico (art.8 della Legge 447/95), si chiede al proponente di inoltrare entro un mese dalla messa a regime, una valutazione dell'impatto acustico. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- la Società istante depositava in data 20/05/2020, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, la D.D. n. 22 del 01/07/2019, con la quale il Responsabile del S.U.A.P. – Comune di Modugno, rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale, in forza della D.D. n. 3293 del 17/06/2019 dal Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni:

1. Presa d'atto dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 Capo II del D.P.R. n. 59/2013, in favore della SIRAM S.p.A., per i seguenti titoli abilitativi: Autorizzazione alle emissioni, di cui al D.to Lgs.vo 3 aprile 2006 n. 152, art.269 comma 2, relative all'impianto produttivo in oggetto; con la seguente condizione: che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri e/o atti rilasciati dalla Città Metropolitana.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 9119 del 11/03/2020, rilascia Nulla Osta in quanto, visionata la documentazione progettuale depositata sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it - per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in argomento.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 7514 del 09/06/2020, con cui limitatamente agli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e della L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 25767 del 20/07/2020, con cui considerato che:
 - il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
 - il Comando Militare Esercito "PUGLIA", ha fornito parere favorevole per l'esecuzione dell'opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
 - il Comando Territoriale, ha espresso il nulla osta, per i per i soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione dell'impianto indicato in oggetto;
 esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- AQP S.p.A., nota prot. n. 25420 del 15/04/2020, comunica che la realizzazione dell'impianto di cogenerazione gas previsto al Foglio di Catasto n. 7 p.la 915 del Comune di Modugno, non impatta con le infrastrutture interrate gestite da AQP S.p.A, presenti sulle viabilità pubbliche limitrofe.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 1208 del 28/07/2017 e D.G.R. 3029/2010 e L.R. 38 del 16 luglio 2018, la società **Siram S.p.A.** ha provveduto alla presentazione dell'istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 3241 in data 29/07/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione, dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società SIRAM S.p.A., con nota pec del 18/12/2019 (acquisita al prot. n. 6978 del 20/12/2019), trasmetteva dichiarazione di non interferenza in relazione alla valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, la Società istante con pec del 29/10/2019 trasmetteva stessa dichiarazione all'ENAC;
- analogamente l'Istante depositava sul portale telematico www.sistema.puglia.it:
 - ✓ in data 25/07/2019, dichiarazione di insussistenza interferenze con beni tutelati dall'U.N.M.I.G. e ricevuta di avvenuta trasmissione alla competente Sezione U.N.M.I.G.;
 - ✓ in data 20/05/2020, Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di " ... assenza di passaggi asserviti o di fatto, nel suolo di linee pubbliche, aeree o interrate, di telecomunicazione e/o di trasmissione dati ...";
 - ✓ in data 26/03/2020, documentazione inerente la disponibilità dell'area di impianto all'interno dell'impianto di proprietà della Magneti Europe S.p.A. ad integrazione di quella precedentemente depositata all'atto della presentazione dell'istanza ;
- la Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 69780 del 19/06/2019 trasmette la determinazione Dirigenziale n. 3293 del 17/06/2019 volta al rilascio di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.Lgs. 152/2006 art. 269 c. 2 con prescrizioni come sopra riportata, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- il Comune di Modugno – Servizio attività Produttive, con nota prot. n. 33742 del 01/07/2019 trasmetteva D.D. n. 22 del 01/07/2019 trasmetteva Provvedimento Unico Autorizzatorio con il quale fa propri gli esiti dei lavori condotti dalla Città Metropolitana di Bari con le prescrizioni ivi riportate come sopra riportata, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5636 del 07 agosto 2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 e invitava la società Siram S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 05/11/2020, e acquisita al prot. n. 7834 del 05/11/2020 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 5636 del 07/08/2020 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **1,50 MWe**, e **potenza termica di 3,60 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **Impianto di Cogenerazione a servizio dello stabilimento Magneti Marelli S.p.A., di Modugno (BA)**;
 - delle opere connesse (codice Rintracciabilità 206446864) l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite il punto di connessione esistente in cabina "SM.FIAT M." (Nodo 2-405528) connesso alla linea MT 1 FIAT (D51010712) alimentata da CP BARI IND.

Tale soluzione prevede la:

- realizzazione/adeguamento fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.

Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio:

- ICS - DY800:1
- MONTAGGI ELETTROMECCANICO ULTERIORE SCOMPARTO: 1;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;
- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto dalla Società Siram S.p.A., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 05/11/2020 al repertorio n. 023461, ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di comunicazione antimafia prot. n. 20967 del 26/01/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **Siram S.p.A.**: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di cogenerazione e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Siram S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica laddove necessario, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti. La Società Proponente con nota prot. n. 2057 del 10/05/2019 depositava asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 445/2000 la quale il progettista assevera che per l'intervento in progetto "... non saranno prodotte terre e rocce da scavo, in quanto l'opera in oggetto sarà ubicata in un vano tecnico esistente ...".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 05/11/2020 dalla società Siram S.p.A..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 5636 del 07/08/2020, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 5636 del 07/08/2020, si provvede al rilascio, alla Società Siram S.p.A. - sede legale in Milano, in Via Anna Maira Mozzoni 12, Cod. Fisc. 08786190150 e P.IVA 08786190150, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 115 del 30/05/2008, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della D.G.R. 1208 del 28/07/2017; della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e della L.R. n. 38 del 16/07/2018, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da **fonte tradizionale**, della **potenza elettrica** nominale di **1,50 MWe**, e **potenza termica di 3,60 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Modugno (BA)**, denominato **Impianto di Cogenerazione a servizio dello stabilimento Magneti Marelli S.p.A., di Modugno (BA)**;
- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 206446864) l’impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite il punto di connessione esistente in cabina “SM.FIAT M.” (Nodo 2-405528) connesso alla linea MT 1 FIAT (D51010712) alimentata da CP BARI IND. Tale soluzione prevede la:
 - realizzazione/adeguamento fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione” (in revisione applicabile);
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.

Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio:

- ICS - DY800:1
- MONTAGGI ELETTROMECCANICO ULTERIORE SCOMPARTO: 1;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Siram S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte tradizionale di tipo cogenerativo di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, che con nota prot. n. 69780 del 19/06/2019 trasmette la determinazione Dirigenziale n. 3293 del 17/06/2019 volta al rilascio di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.Lgs. 152/2006 art. 269 c. 2, e del Comune di Modugno - Servizio attività Produttive, con nota prot. n. 33742 del 01/07/2019 trasmetteva D.D. n. 22 del 01/07/2019 trasmetteva Provvedimento Unico Autorizzatorio con il quale fa propri gli esiti dei lavori condotti dalla Città Metropolitana di Bari; con le prescrizioni sopra puntualmente elencate, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata pari alla vita utile dell'impianto, dalla data di entrata in esercizio per le opere a carico della Società, e comunque non superiore ad anni quattordici (ovvero sino al raggiungimento de 59.999 ore di funzionamento della Centrale) eventualmente prorogabili;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli

- 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione da presentare a favore del Comune deve avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012 e s.m.i.). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente dei calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui all'Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 e acquisito al repertorio n. 021166 del 27/09/2018.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 25 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Modugno (BA);
 - o alla Società SIRAM S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**